

**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale in persona del Giudice Onorario avv. Annarita Giuliani, a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281 *sexies* cpc, pronuncia e dà lettura della seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. omissis/16 promossa da:

IMPRESA

ATTRICE

Contro

BANCA

CONVENUTA

OGGETTO: contratto bancario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con atto di citazione del 19.01.2017 ritualmente notificato, l'IMPRESA ha citato in giudizio la BANCA, lamentando illegittimità per usura ed anatocismo del contratto di mutuo chirografario, ha contestato anche la sussistenza di anatocismo.

Si è costituita la BANCA, la quale ha contestato tutti i motivi della citazione.

L'istruttoria ha visto produzione documentale e la redazione di consulenza d'ufficio, redatta dal dr. (omissis) che ha pedissequamente risposto ai quesiti posti dal giudice precisando le circostanze di fatto necessarie ai fini della decisione.

All'udienza odierna dopo discussione orale, la causa viene decisa contestualmente e data lettura in udienza del dispositivo della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il contratto in esame è un mutuo chirografario richiesto per la realizzazione di impianto fotovoltaico con una erogazione in più soluzioni su richiesta della ditta mutuataria. In corso di causa parte attrice ha limitato il valore del presente giudizio calcolato su interessi da recuperare in caso di usura, ad 27.849,09 ed ad € 13.685,15 in caso di indeterminatezza.

Per la verifica del lamentato superamento del tasso soglia non è corretto sommare il tasso di mora con quello corrispettivo in ragione della diversa natura dei due tassi di interessi atteso che i corrispettivi attengono alla fase fisiologica del rapporto, mentre gli interessi moratori alla fase patologica dello stesso che ricorre quando il cliente restituisca in ritardo le rate rispetto alle scadenze previste nel piano di ammortamento concordato. Il tasso soglia pertanto va verificato per le due categorie di interessi e separatamente per ognuna di esse, senza possibilità di cumulo proprio in ragione della diversità ontologica e funzionale degli stessi. Del resto va da sé che il cumulo non sia possibile in ragione della circostanza che l'interesse corrispettivo, nel caso di ritardo nel pagamento dei ratei, diventa interesse moratorio a motivo dell'inadempimento. Tale orientamento è costante nella giurisprudenza sia di legittimità che

Sentenza, Tribunale di L'Aquila, giudice Annarita Giuliani, n. 38 del 29 gennaio 2019

di merito e non è mai stato modificato. Proprio la Suprema Corte ha sempre indicato la necessità di calcolare il superamento della soglia su entrambi gli interessi ma separatamente e mai prevedendo il cumulo, ribadendo spesso che sono soggetti al tasso soglia anche gli interessi moratori - risultanti dal tasso corrispettivo cui va aggiunta la maggiorazione per la mora.

Ha correttamente operato in tal senso, l'esperto nominato d'ufficio il quale ha ricalcolato le voci nel senso sopra detto al fine di consentire la verifica sulla fondatezza o meno degli assunti attorei. Egli ha utilizzato correttamente la diversa base di calcolo degli interessi: la sorte capitale residua, per gli interessi corrispettivi, e le rate insolute o pagate in ritardo, per gli interessi moratori, raffrontando i due risultati separatamente con il tasso soglia e verificando se lo stesso sia stato superato o meno. Sulla base del detto *modus operandi*, **la CTU conferma che non ci sia stata usura originaria del contratto in esame tantomeno usura originaria sul tasso di mora che risulta inferiore al tasso soglia del terzo trimestre 2011 e che addirittura persino il cumulo risulterebbe inferiore al tasso soglia del periodo di riferimento. Allo stesso modo non risulta esserci stata usura sopravvenuta sugli interessi corrispettivi, con riferimento al tasso effettivo applicato dalla Banca.** Quanto all'usura sopravvenuta sugli interessi di mora invece, parte attrice non ha fornito sufficienti mezzi di prova mancando documentazione sui pagamenti eseguiti nei termini e su quelli eseguiti in ritardo.

Quanto alla valutazione della lamentata applicazione degli interessi sugli interessi, correttamente il CTU **ha verificato che si tratta di un contratto successivo al 20 aprile 2000 e pertanto alla delibera CICR che ha previsto che l'anatocismo sia consentito e che la deroga al suo divieto sia stata sottoscritta dal mutuatario. Nel caso di specie l'anatocismo era stato pattuito nel contratto di mutuo.**

Va chiarito infine che **non è corretto considerare nel calcolo del TEG l'onere della polizza assicurativa, come vorrebbe parte attrice, in ragione del fatto che la polizza è stata stipulata in un momento successivo al mutuo e non vi è prova in atti che la stessa sia stata "conditio sine qua non" del finanziamento.** Ad ogni buon fine, il CTU ha chiarito al Giudice che anche qualora si dovesse inserire nel calcolo anche valore del costo della polizza assicurativa, il TAEG rimarrebbe al di sotto del tasso usurario.

In conseguenza di quanto esposto le istanze attoree devono essere rigettate.

Le spese legali del presente giudizio e quelle della mediazione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni e ira le parti indicate in epigrafe, così provvede:

- a) Rigetta la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto.
- b) Pone a carico di parte attrice le spese della CTU che si liquidano al dr. (omissis) con separato decreto.
- c) Pone a carico di parte attrice le spese del presente giudizio che si liquidano in € 4.835,00 oltre rimborso forfetario e accessori di legge, nonché le spese del procedimento di mediazione che si liquidano in € 1.000,00 oltre spese vive e di accessori di legge.
- d) Ai sensi dell'art. 281 *sexies* cpc il dispositivo e la motivazione di cui sopra fanno parte integrante del verbale di udienza.

Sentenza, Tribunale di L'Aquila, giudice Annarita Giuliani, n. 38 del 29 gennaio 2019
Così deciso in L'Aquila il 29 gennaio 2019

Il Giudice Onorario
(avv. Annarita Giuliani)

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS